

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 419

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di attribuzione di alcune funzioni agli avvocati, ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge intende estendere agli avvocati, ai dottori commercialisti ed ai ragionieri iscritti ai rispettivi albi professionali alcune funzioni, ovvero quelle concernenti la levata del protesto di cambiali e assegni bancari, oltre la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.

L'articolo 1 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai notai agli avvocati, che pos-

sono, pertanto, levare protesto per gli assegni bancari e le cambiali. L'articolo 2 dispone, allo stesso modo, che anche i dottori commercialisti possano esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e le cambiali.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni degli avvocati)

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

5. L'avvocato che procede all'adempimento di autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e sono approvati dal Ministro della giustizia.».

Art. 2.

(Funzioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Funzioni dei dottori commercialisti)*. - 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. I dottori commercialisti iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di

diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

5. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 devono fare domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 4.

7. Il dottore commercialista, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Il dottore commercialista che procede all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debita mente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

10. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia.».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 4 dicembre 1933, n. 1669)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, dopo le parole: «notaro» sono aggiunte le seguenti: «avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» è aggiunta la seguente: «avvocato, dottore commercialista»;

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro» sono aggiunte le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista,»;

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista,»;

d) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «I notari» sono aggiunte le seguenti: «gli avvocati, i dottori commercialisti».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, dopo le parole: «da un notaro o» sono aggiunte le seguenti: «da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» sono aggiunte le seguenti: «avvocato, dottore commercialista»;

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono aggiunte le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista,»;

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista,»;

d) all'articolo 65, primo comma, dopo le parole: «I notari» sono aggiunte le seguenti: «gli avvocati, i dottori commercialisti».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, dopo la parola: «notaio,» sono aggiunte le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole: «il notaio» sono aggiunte le seguenti: «l'avvocato, il dottore commercialista»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «del notaio» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

3) al quarto comma, dopo le parole: «Il presentatore del notaio» sono aggiunte le seguenti: «il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista»;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le seguenti: «, avvocato, ciascun dottore commercialista»;

3) al terzo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le seguenti: «avvocato dottore commercialista»;

4) al quarto comma, dopo le parole: «del notaio» sono aggiunte le seguenti «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

d) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista» e dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

e) all'articolo 6, dopo le parole: «un notaio» sono aggiunte le seguenti: «un avvocato, dottore commercialista»;

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, dopo le parole: «Ai notai» sono aggiunte le seguenti: «agli avvocati, ai dottori commercialisti»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le seguenti: «avvocato, dottore commercialista»;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo protestato, il notaio, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo»;

g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti e i consigli notarili»;

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*) - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dai notai, dagli av-

vocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato..

2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.».

